COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 605

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TARTUFOLI: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali. (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2215) 605

PRESIDENTE 605, 606
CAGNASSO, *Relatore* 605, 606
STUANI 606

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

RICCIO e TITOMANLIO VITTORIA: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia. (940) 606

PRESIDENTE 606, 607, 608, 609, 610
MICHELI, *Relatore* 607, 608, 609
SANNICOLÒ 608, 609
MENOTTI 608, 609
BONINO 609
INVERNIZZI GAETANO 609
FASCETTI 609, 610
ARIOSTO 609, 610
PAGANELLI 609
FERRARIO 609, 610

Votazione segreta:

PRESIDENTE 610

La seduta comincia alle 9.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bagnera.

Discussione della proposta di legge del senatore Tartufoli: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Tartufoli: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali. La proposta di legge è stata già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Cagnasso, relatore, ha facoltà di riferire.

CAGNASSO, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al vostro esame trae la sua origine e giustificazione da diverse considerazioni, chiaramente esposte, dal presentatore, nella relazione che l'accompagna, ed è stata già approvata dalla Commissione Industria e commercio del Senato.

In detta relazione il proponente, dopo aver fatto la cronistoria della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali, spiega i motivi che consigliano l'approvazione di una proroga al termine del 2 settembre 1951, stabilito dall'articolo 2, per la presentazione, alle rispettive intendenze di finanza, delle domande di rimborso dei depositi cauzionali precedentemente costituiti.

Tali motivi si possono riassumere in una semplice considerazione: che, cioè, mentre la legge n. 591 concedeva agli aventi diritto al rimborso dei depositi cauzionali, il periodo di un anno per la presentazione delle relative domande, pena la decadenza, questo periodo, nella realtà, si è ridotto a poco più di tre mesi.

Infatti, mentre il termine utile alla presentazione delle domande di rimborso scadeva il 2 settembre ultimo scorso, solo il 4 maggio ultimo scorso la Cassa depositi e prestiti diramava, alle intendenze di finanza, la circolare numero 778, concernente le norme pratiche per l'esecuzione del servizio di rimborso.

Conseguentemente, per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 3 di detta legge, gli uffici periferici hanno potuto iniziare le operazioni soltanto verso la fine di maggio.

Ora, non vi è chi non veda come il periodo che effettivamente hanno avuto le categorie commerciali, per la presentazione delle domande di rimborso, sia stato insufficiente; tanto più, se si considera che le domande di restituzione dei depositi cauzionali, prima di essere presentate agli uffici provinciali del tesoro, debbono essere munite di una abbondante documentazione, e cioè: autentica della firma del richiedente; nulla osta del comune; nulla osta della esattoria; nulla osta della questura, per gli esercizi pubblici; certificato delle camere di commercio, industria ed agricoltura, per le ditte, società di fatto od altre società. Né va dimenticato che tutti questi uffici interessati all'operazione, già sempre oberati di lavoro, avrebbero dovuto assolvere tali compiti, proprio nel periodo in cui, a causa delle ferie estive, si trovavano con personale sensibilmente ridotto.

La concessione della proroga, oggetto della presente proposta di legge, proroga che è stata invocata dalle associazioni sindacali commerciali, è altresì suffragata da motivi di ordine evidentemente morale. I primi a beneficiarne sarebbero, infatti, i piccoli commercianti, specialmente quelli dei paesi e dei villaggi più lontani dagli uffici provinciali, che, appunto per questa loro lontananza, si vedrebbero condannati alla perdita del loro modesto deposito cauzionale.

Per questi motivi, vi prego, onorevoli colleghi, di voler dare la vostra approvazione alla proposta di legge che vi viene sottoposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. In linea di massima sono favorevole al provvedimento, ma devo constatare che esso, oggi, diventa insignificante, poiché un commerciante, lontano dal centro, dovrà spendere duemila lire per riprenderne cinquecento. In pratica avviene che ci rinunzia. D'altronde occorrerebbe rivalutare queste cauzioni a quello che era il loro valore di vent'anni fa.

CAGNASSO, *Relatore*. Concordo perfettamente, ma mi sembra che tali considerazioni — molto esatte, come la pratica ha dimostrato — avrebbero trovato una più opportuna sede nella discussione del disegno di legge relativo alla restituzione delle cauzioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« Il termine di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, è prorogato al 30 giugno 1952 ».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia. (940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

Ricordo che, nella precedente seduta, dovendosi esaminare gli emendamenti proposti dal relatore, la discussione fu rinviata, poiché erano assenti i proponenti. In seguito, questi ultimi hanno comunicato alla Presidenza della Commissione di accettare gli emendamenti proposti dal relatore.

L'onorevole Micheli, relatore, ha facoltà di fornire ulteriori chiarimenti.

MICHELI, *Relatore*. Non ritengo di dover aggiungere altro a quanto ho già esposto nella mia relazione, e mi riservo di fornire le necessarie delucidazioni nel corso dell'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

« Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà durata non superiore ad anni 20 dalla pubblicazione della presente legge;

« Ad esso spetta di provvedere:

1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'isola;

2°) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile;

3°) all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di pubblica utilità dei quali i comuni dell'isola di Ischia intendono dargli la concessione;

4°) all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5°) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

6°) l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle amministrazioni comunali.

« L'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di un membro del consiglio di amministrazione ».

Il relatore ha proposto la soppressione dell'ultimo comma.

Pongo in votazione l'articolo 1, fino al n. 6°) compreso:

« L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

« Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà durata non superiore ad anni 20 dalla pubblicazione della presente legge.

« Ad esso spetta di provvedere:

1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento della attrezzatura ricettiva dell'isola;

2°) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile;

3°) all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di pubblica utilità dei quali i comuni dell'isola di Ischia intendono dargli la concessione;

4°) all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5°) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

6°) l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle amministrazioni comunali ».

(*È approvato*).

MICHELI, *Relatore*. Ho proposto la soppressione dell'ultimo comma, perché nel comune di Ischia esiste già un ufficio con un funzionario tecnico, al quale possono accedere tutti i membri del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto approvato nel testo originario.

L'articolo 2 è così formulato:

« Al n. 2 dell'articolo 2 ed all'articolo 9 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, alle parole: « del comune di Ischia » vanno sostituite le parole: « dei comuni dell'isola d'Ischia ».

MICHELI, *Relatore*. La norma contenuta in questo articolo è necessaria in quanto nell'isola di Ischia sono stati ricostituiti sei comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 3 della legge 2 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'Ente sarà corrisposto per tutta la durata a partire all'esercizio 1949-50, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000.

« Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le variazioni necessarie al bilancio ».

MICHELI, *Relatore*. Mi pare che la Commissione finanze e tesoro, nella formulazione del parere, abbia proposto di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

SANNICOLO'. Vorrei conoscere i motivi che inducono a sopprimere questo comma. A me sembra logico che, se lo Stato interviene con dei contributi, deve pure avere la facoltà di apportare le relative variazioni di bilancio.

MICHELI, *Relatore*. Nella formulazione del parere, la Commissione finanze e tesoro non ha comunicato i motivi che consigliano la soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Sarà opportuno invitare qualche membro della Commissione finanze e tesoro a fornirci, in questa sede, dei chiarimenti, a norma dell'articolo 31 del regolamento e, in tale attesa, l'esame dell'articolo 3 potrebbe essere rinviato.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 4:

« L'articolo 4 della legge 22 luglio 1949, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto:

1°) del presidente della deputazione provinciale di Napoli;

2°) dei sindaci dei comuni dell'isola di Ischia;

3°) di un deputato e di un senatore l'uno designato dal Presidente della Camera dei deputati, e l'altro dal Presidente del Senato, per la durata della legislatura;

4°) di altri quattro membri, designati ciascuno dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'industria e commercio, dalla Presidenza del Consiglio.

« Il presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

« Del consiglio di amministrazione fanno parte altresì, come membri consultivi, il medico provinciale, un rappresentante dell'industria idrotermale ed un rappresentante dell'industria alberghiera designati dalle categorie interessate dell'isola d'Ischia.

« I membri non di diritto sono nominati con decreto del prefetto di Napoli e durano in carica per un quadriennio, ma possono essere riconfermati ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto:

1°) dal presidente della deputazione provinciale di Napoli;

2°) dai rappresentanti dei sei comuni dell'isola d'Ischia designati dal prefetto di Napoli e scelti tra terne proposte da ogni singola amministrazione comunale;

3°) da altri 5 membri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria e commercio;

4°) dal medico provinciale di Napoli;

5°) da un rappresentante dell'industria idrotermale e da un rappresentante della industria alberghiera isolana, designati dalla Presidenza del Consiglio — Commissariato per il turismo — e scelti fra terne proposte dalle categorie interessate.

I membri di nomina governativa e quelli designati dalle amministrazioni comunali isolane devono essere scelti tra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa ovvero industriale-turistica, sono nominati, unitamente ai rappresentanti delle industrie idrotermale e alberghiera, con decreto del Presidente del Consiglio, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione anche al di fuori dei suoi membri ».

MENOTTI. Ritengo che sia necessario lasciare alle amministrazioni comunali ed alla industria alberghiera la libera scelta dei propri rappresentanti. E ciò, in armonia con la legge che disciplina le aziende autonome di cura, in base alla quale i rappresentanti del comune sono designati dal consiglio comunale, e i rappresentanti degli albergatori dalle loro associazioni di categoria. Propongo pertanto i seguenti emendamenti all'emendamento del relatore:

« *Al numero 2 sopprimere le parole*: dal prefetto di Napoli e scelti fra terne proposte ».

« *Al numero 5 sopprimere le parole*: dalla Presidenza del Consiglio — Commissariato per il turismo — e scelti tra terne proposte ».

PRESIDENTE. In sostanza, anziché con una designazione di terne i rappresentanti verrebbero, senz'altro, eletti dalle amministrazioni comunali e dalla categoria degli albergatori.

MICHELI, *Relatore*. Bisogna richiamarsi al testo originale dell proposta Riccio e Titomanlio Vittoria in cui, all'articolo 4, è prevista la partecipazione dei sindaci, quali diretti componenti del consiglio dell'Ente. La proposta, da me avanzata, di pervenire alla nomina attraverso la scelta del prefetto nelle terne designate, tende ad ottenere una certa continuità di funzioni anche nel caso di rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale. Ma, comunque, posso anche accettare l'emendamento dell'onorevole Menotti.

SANNICOLO'. Sono favorevole alla proposta del collega Menotti. Bisogna dare questa autorità ai comuni. Il comune è il miglior giudice nella scelta del proprio rappresentante ed io ritengo che la dizione adottata nella proposta di legge derivi dalla trascrizione di precedenti disposizioni. Le altre argomentazioni addotte non mi sembrano esatte: in sostanza, anche se la designazione avviene da parte del prefetto su una terna di nomi, nel caso di sostituzione del sindaco o scioglimento del consiglio comunale, per qualsiasi ragione, tutti i rappresentanti dovrebbero essere sostituiti. E ciò, praticamente, avviene in tutta Italia.

MICHELI, *Relatore*. Praticamente, si intende precisare che i membri nominati dal Governo devono avere competenza specifica di carattere tecnico, e lo stesso vale per quelli di nomina comunale; mentre i rappresentanti dell'industria idrotermale e di quella alberghiera già esprimono una categoria tecnica.

Peraltro la proposta di legge dice ben chiaro che i membri singolarmente devono essere designati e dai consigli comunali e dalle categorie interessate.

BONINO. In sostanza dovremmo dire che le amministrazioni comunali designano i loro rappresentanti, altrettanto fanno le categorie interessate, e ciascuno di questi membri è poi nominato con decreto del Presidente del Consiglio e dura in carica quattro anni.

INVERNIZZI GAETANO. Vorrei chiarire questo concetto: si deve presumere che né i comuni, né le categorie interessate procedano alla nomina di persone non idonee per mancanza dei requisiti richiesti dall'incarico; quindi, non mi sembra opportuno un intervento del prefetto anche per quanto riguarda un esame della idoneità tecnica dei prescelti.

FASCETTI. Mi sembra che in questo articolo vi sia una inesattezza, laddove, nell'ultimo capoverso, è detto: « Il presidente sarà eletto dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei suoi membri »; e poiché qui si tratta della costituzione di un Ente pubblico non può procedersi alla nomina del presidente anche all'infuori dei membri del Consiglio.

ARIOSTO. Molti statuti di enti di diritto pubblico contengono clausole analoghe.

PAGANELLI. Il rilievo del collega Ariosto si riferisce, evidentemente, al caso in cui il presidente di un ente può essere nominato dalla Presidenza del Consiglio o da altro Ministero che si trovi nella particolare condizione di dover sorvegliare quell'ente.

ARIOSTO. D'accordo su questo punto.

SANNICOLO'. Faccio osservare ai colleghi che la norma in base alla quale i membri del consiglio di amministrazione « ...devono essere scelti tra persone che abbiano una speciale competenza, ecc. », potrebbe essere necessaria per i membri di nomina governativa, per quanto mi sembri assurdo che un Ministero possa nominare degli incompetenti; ma è certo che, per le amministrazioni comunali, essa è più che mai pleonastica e non potrebbe che dar luogo a delle contestazioni.

PRESIDENTE. Potrebbe servire come indicazione.

PAGANELLI. Indubbiamente l'osservazione del collega Sannicolò potrebbe anche avere un fondamento, ma poiché è stato proposto di abolire la parte che riguardava la formazione delle terne...

MICHELI, *Relatore*. ...al Governo non resta che mettere lo spolverino.

PAGANELLI. A me pare che l'inserimento di questa norma non sia pleonastico poiché, in definitiva, essa potrà essere sempre un ammonimento per coloro che devono provvedere a queste designazioni.

FERRARIO. Vorrei fare osservare che la composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione lascia in minoranza i membri designati dal Governo il quale, in tal modo, dovrà erogare dieci milioni restando praticamente estromesso.

MENOTTI. Al Governo resta la possibilità del controllo.

FERRARIO. Ma i membri del Governo saranno sempre in minoranza: sono cinque contro nove.

PRESIDENTE. Più che « contro », diciamo « insieme ».

ARIOSTO. I rappresentanti del Governo hanno funzioni di controllo.

FASCETTI. A dire il vero, non mi sento di approvare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, così come è ora formulato. Propongo, perciò, di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge per meglio approfondire la portata di questi emendamenti.

FERRARIO. Mi associo alla proposta del collega Fascetti, purché si nomini una commissione di tre membri, che collabori con il relatore per la nuova redazione dell'articolo.

FASCETTI. Non concordo, in quanto ritengo che il solo relatore possa meglio studiare e risolvere la questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fascetti ha proposto che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta.

Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

« Senatore TARTUFOLI: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente la abolizione delle cauzioni commerciali »:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Ariosto, Bottai, Cagnasso, Dami, De' Cocci, Gennai Tonietti Erisia, Fascetti, Ferrario, Giolitti, Invernizzi Gaetano, Lettieri, Lombardi Ruggero, Manuel-Gismondi, Menotti, Micheli, Moro Gerolamo Lino, Negrari, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sabatini, Saija, Sannicolò, Stuani, Volpe.

È in congedo:

Bagnera.

La seduta termina alle 10,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI